

Brought to you by:



Diritto tributario – Primo parziale

3° GIURISPRUDENZA

Written by:

Margherita Paciolla

© 2019 ASTRA Bocconi

Find more at:

astrabocconi.it

This handout has no intention of substituting University material for what concerns exams preparation, as this is only additional material that does not grant in any way a preparation as exhaustive as the ones proposed by the University.

Questa dispensa non ha come scopo quello di sostituire il materiale di preparazione per gli esami fornito dall'Università, in quanto è pensato come materiale aggiuntivo che non garantisce una preparazione esaustiva tanto quanto il materiale consigliato dall'Università.

SOMMARIO

LE ENTRATE DELLO STATO	1
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO	6
LE FONTI EUROPEE	9
LE FONTI INTERNAZIONALI	11
LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA	13
LE NORME SOSTANZIALI	15
LE NORME PROCEDIMENTALI	17
ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE NORME TRIBUTARIE	18
IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO	20
INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE	21
L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	24
CATEGORIE DI REDDITO	29
LE IMPOSTE SUI REDDITI	31

LE ENTRATE DELLO STATO

Per sostenere le spese a favore della collettività, lo Stato ha bisogno di risorse economiche, che si distinguono in entrate di diritto privato ed entrate di diritto pubblico. La distinzione dipende dalla posizione dello Stato:

- se opera in condizioni di parità con i cittadini, si tratta di entrate di diritto privato;
- se invece agisce in una posizione di supremazia, si parla di entrate di diritto pubblico.

Le entrate di diritto pubblico

Le entrate di diritto pubblico sono caratterizzate dal principio della coattività, ovvero dall'obbligatorietà del pagamento. Si suddividono in diverse categorie:

- **Sanzioni pecuniarie:** imposte in caso di violazione di una norma o di un divieto, come nel caso delle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox.
- **Prestiti forzosi:** lo Stato, in situazioni straordinarie, può richiedere ai cittadini un prestito obbligatorio con la promessa di restituzione futura. Questi non rientrano nei tributi in quanto non sono acquisizioni definitive di risorse pubbliche.
- **Contributi assistenziali o previdenziali:** versamenti obbligatori destinati a garantire pensioni, assistenza e copertura sanitaria. Possono essere diretti alle casse pubbliche (come INPS e INAIL) o a casse previdenziali private per determinate categorie professionali (avvocati, commercialisti, architetti).
- **Espropriazioni per pubblica utilità:** avvengono quando un ente pubblico, per realizzare opere di interesse collettivo (come scuole o infrastrutture), acquisisce un immobile privato offrendo un equo indennizzo al proprietario. Questo compenso, tuttavia, è spesso inferiore al reale valore di mercato, determinando un risparmio per l'ente pubblico.
- **Tributi:** costituiscono la principale fonte di finanziamento pubblico e sono imposti per legge in seguito al verificarsi di specifici eventi economici (come l'esercizio di un'attività o l'acquisto di un bene). I tributi generano un'obbligazione di diritto pubblico, definitiva e proporzionata alla capacità contributiva del cittadino: chi possiede di più, contribuisce in misura maggiore.

All'interno della categoria generale dei tributi si distinguono diverse tipologie:

- a. Imposte
- b. Tasse
- c. Contributi
- d. Monopoli (non sempre considerati tributi, ma talvolta assimilati a essi).

Le imposte

La caratteristica principale delle imposte è che il loro pagamento non è legato alla fruizione di un servizio specifico da parte del contribuente. Esse sono dovute semplicemente perché il contribuente realizza il presupposto previsto dalla legge per l'applicazione dell'imposta.

Questa assenza di correlazione tra imposta e servizio ricevuto conferisce alle imposte una forte connotazione solidaristica, poiché finanziano spese di interesse collettivo, di cui beneficia tutta la collettività (anche coloro che non pagano le imposte, come gli indigenti o gli evasori).

Le imposte rappresentano il principale strumento di ripartizione delle spese pubbliche tra i cittadini.

L'evasione fiscale altera questo meccanismo: se lo Stato deve coprire 100 di spesa e alcuni cittadini evadono, lo Stato è costretto ad aumentare la tassazione fiscale su chi già paga le imposte.

L'obbligazione tributaria è considerata indisponibile, nel senso che lo Stato non può rinunciare alla riscossione delle imposte senza alterare l'equità della ripartizione del carico fiscale.



Questo principio, tuttavia, non è assoluto: sebbene l'imposizione fiscale sia obbligatoria nella sua fase di determinazione, esistono strumenti che permettono allo Stato di rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione per altre finalità.

Uno di questi strumenti sono i condoni fiscali, attraverso i quali lo Stato decide di rinunciare a una parte delle imposte dovute, alterando così la ripartizione delle spese pubbliche. Sebbene i condoni possano avere obiettivi economici o politici, essi minano il principio di equità fiscale e incentivano comportamenti elusivi.

Esempi di imposte sono l'IRPEF, applicata sui redditi delle persone fisiche, e la sua omologa per le società, l'IRES (imposta sul reddito delle società). Un'altra imposta rilevante è l'IVA (imposta sul valore aggiunto), che colpisce la cessione di beni e la prestazione di servizi. Inoltre, rientrano tra le imposte l'imposta di registro, applicata alle operazioni immobiliari tra privati, e l'imposta sulle successioni e donazioni.

Le tasse

La caratteristica principale delle tasse è che il loro pagamento è legato alla fruizione di un servizio specifico da parte del contribuente.

ESEMPIO: Un esempio è la tassa d'iscrizione all'università: chi desidera accedere all'istruzione superiore paga una tassa.

La tassa ha alcune somiglianze con le normali transazioni di prestazione di servizi. Tuttavia, c'è una differenza fondamentale: nel caso delle transazioni di prestazione di servizi, il pagamento è un corrispettivo, cioè un importo direttamente proporzionato al valore del servizio ricevuto (natura sinallagmatica). Al contrario, la tassa non ha un rapporto sinallagmatico diretto: chi usufruisce del servizio paga solo una parte del suo valore, mentre il resto è coperto dallo Stato o dall'ente pubblico per garantire l'accesso a servizi essenziali.

Un altro concetto distinto dalla tassa è il prezzo pubblico. La differenza fondamentale tra tassa e prezzo pubblico sta nella coattività: la tassa è obbligatoria, quindi chi vuole usufruire del servizio deve pagarla; il prezzo pubblico è facoltativo, quindi nessuno è obbligato a prendere l'autobus, ma si può scegliere un'alternativa come l'auto o la bicicletta.

ESEMPIO:

Un esempio è il biglietto dell'ATM (trasporto pubblico). In questo caso, l'ente pubblico (ad esempio la Regione Lombardia) stabilisce un prezzo politico, cioè un costo inferiore al valore effettivo del servizio, per favorire la mobilità cittadina e garantire il trasporto anche a chi non possiede un'auto. Se il valore reale del biglietto fosse 3 €, l'ATM potrebbe venderlo a 2,20 €, coprendo la differenza con fondi pubblici (ad esempio, un contributo della Regione Lombardia o del Comune di Milano).

Il prezzo politico si distingue dal corrispettivo proprio perché è più basso del valore reale del servizio offerto.

Il caso del canone RAI

Il Canone RAI è un'imposta, perché serve a finanziare un servizio pubblico accessibile a tutti, indipendentemente dall'uso effettivo. Se fosse una tassa, si pagherebbe solo per un servizio richiesto, come accade per le università o la raccolta rifiuti.

Negli anni '70, il servizio della RAI era un vero servizio pubblico: non c'era pubblicità e l'emittente era finanziata solo dal canone, quindi poteva essere considerata una tassa. Tuttavia, con l'arrivo di



Mediaset negli anni '80, il panorama è cambiato: ora la RAI compete con privati e finanzia le proprie attività sia con il canone sia con la pubblicità.

Questo ha sollevato problemi di concorrenza: mentre Mediaset si sostiene solo con la pubblicità, la RAI riceve anche fondi pubblici. La questione è stata sottoposta alla Corte costituzionale, che ha stabilito che il Canone RAI è un'imposta, giustificata dal fatto che il servizio pubblico radiotelevisivo ha una funzione di interesse generale. Inoltre, il presupposto dell'imposta non è l'uso effettivo del servizio, ma il possesso di un apparecchio in grado di ricevere programmi televisivi.

Contributi

Esiste una terza categoria nell'ambito dei tributi: i contributi. Essi rappresentano una via di mezzo tra tasse e imposte, in quanto, come le imposte, i contributi servono a finanziare spese di carattere generale. Tuttavia, come le tasse, chi li paga lo fa perché ottiene un vantaggio diretto.

Un esempio concreto sono gli oneri di urbanizzazione: chi costruisce una casa deve versare al Comune un importo per coprire le spese sostenute per infrastrutture come strade, illuminazione e fognature. Sebbene queste opere siano realizzate per l'intera collettività, chi costruisce un'abitazione ne trae un beneficio diretto.

Monopoli fiscali

Un'ulteriore categoria di entrate pubbliche è quella dei monopoli fiscali. Si tratta di attività esercitate in esclusiva dallo Stato nell'interesse generale, il cui prezzo è stabilito dall'autorità pubblica. In genere, lo Stato applica un sovrapprezzo su questi beni o servizi per generare un'entrata aggiuntiva.

I monopoli fiscali non generano un'obbligazione tributaria (l'acquisto del bene è una scelta libera e avviene su base privatistica) e non sono commisurati alla capacità contributiva del cittadino.

Un esempio classico è quello delle sigarette, la cui vendita è riservata al monopolio di Stato.

La nozione tecnica di tributo

La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha sviluppato un'interpretazione ampia della nozione tecnica di tributo.

In riferimento all'articolo 75, che vieta i referendum sulle questioni tributarie, la Corte ha adottato un'interpretazione ampia della nozione tecnica di tributo, includendovi anche i contributi previdenziali e assistenziali, che in realtà non sono tributi ma entrate di diritto pubblico.

Allo stesso modo, nell'ambito dell'articolo 81, la Corte ha adottato un'interpretazione ampia, equiparando le prestazioni imposte ai tributi.

In generale, secondo la prospettiva della Corte costituzionale, il concetto di tributo tende a coincidere sia con quello di entrata di diritto pubblico sia, più in generale, con le prestazioni imposte caratterizzate da coattività.



LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Nel diritto tributario non esistono fonti non scritte, poiché la Costituzione stabilisce che le prestazioni coattive devono essere previste dalla legge. Di conseguenza, i tributi non possono essere imposti né per consuetudine né per fatti concludenti.

Le norme tributarie seguono i principi generali del diritto:

- una norma di rango superiore prevale su una di grado inferiore;
- la norma speciale prevale su quella generale;
- la norma successiva prevale su quella precedente, se riguardano lo stesso oggetto.

La costituzione nel diritto tributario

La prima fonte che disciplina il diritto tributario è la Costituzione, che contiene diverse disposizioni in materia. Queste norme si suddividono in due categorie:

- norme sulla produzione normativa;
- norme sul contenuto delle disposizioni tributarie.

Le norme costituzionali sulla produzione normativa

Tra le norme che disciplinano la produzione normativa in materia tributaria troviamo:

- **Articolo 23:** stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- **Articolo 75:** vieta il referendum abrogativo sulle leggi tributarie, impedendo che tali norme possano essere eliminate tramite consultazione popolare.
- **Articolo 81:** prevede l'obbligo del pareggio di bilancio e vieta l'introduzione di nuovi tributi nella fase di approvazione del bilancio.
- **Articoli 117 e 119:** disciplinano la potestà legislativa delle regioni in materia tributaria.

Norme sul contenuto delle disposizioni tributarie

Alcune norme costituzionali pongono limiti ai contenuti delle disposizioni tributarie:

- **Articolo 2:** sancisce il principio di solidarietà.
- **Articolo 3:** afferma il principio di uguaglianza.
- **Articolo 53:** stabilisce che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva.

La legge nel diritto tributario

Quando la Costituzione fa riferimento alla "legge", come nell'articolo 23, non si riferisce solo alla legge in senso formale, ma anche agli atti aventi forza di legge, ovvero decreti-legge e decreti legislativi. Il ricorso frequente ai decreti-legge e ai decreti legislativi in ambito tributario può mettere a repentaglio il principio di legalità tributaria.

I decreti legislativi

I decreti legislativi sono atti normativi emanati dal Governo su delega del Parlamento. Il Parlamento, con una legge delega, stabilisce un quadro temporale e indica i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi.

Negli ultimi decenni si è assistito a una progressiva espropriazione del Parlamento in favore del Governo, che ha concentrato su di sé il potere decisionale in materia fiscale. Questo avviene perché le



entrate tributarie sono fondamentali per finanziare la spesa pubblica: chi controlla le entrate, infatti, controlla anche la capacità di spesa dello Stato.

Per questo motivo, il parlamento tende a redigere leggi delega con principi e criteri direttivi molto ampi, lasciando di fatto al Governo stesso un'ampia discrezionalità nell'emanazione dei decreti legislativi. Quando i criteri fissati sono così generici da non imporre reali vincoli al Governo, si parla di "deleghe in bianco". Tuttavia, se un decreto legislativo supera i limiti della delega ricevuta, esso può essere dichiarato viziato per eccesso di delega.

Nel diritto tributario, i decreti legislativi sono particolarmente importanti poiché la materia è molto tecnica: se ogni modifica fiscale dovesse seguire l'iter legislativo ordinario, il processo sarebbe eccessivamente lungo e complesso. Ad esempio, l'ultima riforma tributaria è stata attuata con dieci decreti legislativi emanati sulla base della legge delega del 2023.

I decreti-legge

I decreti-legge possono essere adottati solo in casi straordinari di necessità e urgenza, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione, evitando comportamenti elusivi. Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle materie fiscali, dove l'incertezza normativa potrebbe indurre i contribuenti a tentare di adottare strategie per eludere gli effetti delle nuove norme. Ogni volta che si annuncia un aumento delle accise sulla benzina, ad esempio, si formano code ai distributori per evitare il rincaro.

Tuttavia, il loro uso eccessivo ha portato a un abuso dello strumento. Oggi, quasi tutte le modifiche fiscali vengono introdotte tramite decreti-legge. Un altro problema è rappresentato dalla pratica della reiterazione: se un decreto-legge rischia di decadere perché non viene convertito in tempo, il Governo può emanarne uno nuovo, identico, facendo slittare il termine di ulteriori 60 giorni. In alcuni casi, questa strategia è stata ripetuta fino a 7-8 volte, fino a quando il Governo non era sicuro di ottenere la conversione in Parlamento. Questo meccanismo, di fatto, rappresenta un'espropriazione del potere legislativo del Parlamento a vantaggio dell'Esecutivo.

Potestà normativa delle regioni e tributi regionali

Anche le Regioni hanno potestà normativa. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che le leggi regionali hanno lo stesso valore delle leggi statali, ma operano in ambiti di competenza diversi.

Tra i settori di competenza regionale rientra l'ambito tributario. A tal proposito, l'articolo 119 della Costituzione riconosce alle Regioni autonomia finanziaria, ossia il potere di gestire entrate e spese attraverso l'istituzione di tributi regionali.

I tributi regionali si distinguono in:

- **Tributi propri** (istituiti direttamente dalla Regione)
- **Tributi impropri** (istituiti dallo Stato ma il cui gettito è destinato alla Regione)

Tributi regionali impropri

I tributi impropri sono istituiti da una legge nazionale e vengono riscossi dalla Regione in relazione a fatti economici che si verificano sul suo territorio.

ESEMPIO:



Un esempio è l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Questa imposta viene pagata dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi. Ad esempio, se uno studio legale in Lombardia genera redditi in quella regione, dovrà pagare l'IRAP alla Regione Lombardia.

Poiché i tributi impropri non sono istituiti con legge regionale, le Regioni non possono modificarne l'impianto, se non nei limiti stabiliti dalla legge statale. Le modifiche sui tributi impropri richiederebbero una legge quadro nazionale, che definisca i principi generali entro cui le Regioni possano agire. Tuttavia, questa legge quadro non è mai stata emanata, lasciando le Regioni prive di autonomia per intervenire su questi tributi.

Tributi regionali propri

I tributi propri sono istituiti direttamente dalle Regioni con legge regionale. Per essere validi, devono rispettare alcune condizioni stabilite dalla Corte costituzionale:

- Non devono sovrapporsi a tributi già esistenti a livello statale.
- Devono avere una finalità para-commutativa, ossia essere legati a servizi offerti dalla Regione.

L'autonomia delle Regioni ordinarie sui tributi propri è molto limitata.

Le Regioni a statuto speciale e l'autonomia tributaria

Gli statuti delle regioni a statuto speciale hanno rango costituzionale e non possono essere modificati con legge ordinaria.

In particolare, non sono soggette al vincolo della legge quadro statale per l'istituzione di tributi, una limitazione prevista invece per le Regioni ordinarie.

Per questo motivo, queste Regioni godono di una maggiore autonomia rispetto a quelle a statuto ordinario.



LE FONTI EUROPEE

Le fonti europee del diritto tributario si dividono in primarie e secondarie.

Le fonti primarie

Le fonti primarie sono rappresentate dalle norme contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In particolare, gli articoli 110 e seguenti disciplinano la materia tributaria, stabilendo principi generali fondamentali, tra cui:

- Il **principio di non discriminazione** in materia fiscale;
- Il **principio di armonizzazione delle legislazioni fiscali**.

Il principio di non discriminazione fiscale

Il principio di non discriminazione fiscale corrisponde al principio di uguaglianza tributaria. In altre parole, un cittadino di un altro Stato membro non può essere trattato in modo diverso rispetto ai cittadini nazionali per questioni fiscali.

ESEMPIO:

Ad esempio, un lavoratore o imprenditore straniero che opera in Italia e genera reddito non può essere soggetto a obblighi fiscali più gravosi o differenti rispetto a quelli previsti per gli imprenditori italiani.

Un'espressione concreta di questo principio generale è rappresentata dalle quattro libertà fondamentali dell'Unione Europea.

ESEMPIO:

- **Diritto di stabilimento:** uno Stato non può introdurre norme fiscali che ostacolino il diritto di un cittadino europeo a stabilirsi e operare in un altro Stato membro.
- **Libertà di circolazione dei capitali:** un Paese non può applicare un regime fiscale più gravoso ai redditi provenienti da fonti estere rispetto a quelli derivanti da investimenti nazionali.

Le fonti secondarie

Le **fonti secondarie** del diritto tributario europeo sono:

- I **regolamenti** si applicano direttamente negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento.
- Le **direttive** devono essere attuate dagli Stati membri attraverso norme nazionali di recepimento.

Le direttive

Le direttive attuano il principio sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea di armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri. Per armonizzare le legislazioni fiscali degli Stati membri, le direttive devono essere attuate attraverso una norma nazionale di recepimento.

Spesso, però, alcuni Stati sono stati riluttanti a recepire le direttive nei tempi previsti, soprattutto quando queste imponevano modifiche a regimi fiscali agevolati utili ad attirare investimenti esteri.

Questo comportamento elusivo è stato bloccato dalla Corte di Giustizia dell'UE e, per quanto riguarda l'Italia, anche dalla Corte costituzionale, attraverso le cosiddette direttive self-executing. Si tratta di direttive sufficientemente precise e dettagliate, che diventano immediatamente applicabili anche in assenza di un recepimento da parte dello Stato.



I regolamenti

I regolamenti hanno una portata generale. In ambito tributario, i più rilevanti sono:

- **Regolamenti ministeriali**, emanati da un singolo ministero.
- **Regolamenti interministeriali**, adottati congiuntamente da più ministeri.
- **Regolamenti governativi**, che hanno il grado più elevato nella gerarchia dei regolamenti.

Questi strumenti servono a rendere operative le norme tributarie, completando le leggi per aspetti tecnici o procedurali.

Essendo fonti secondarie, i regolamenti non possono entrare in conflitto con la legge. Se ciò accadesse, non potrebbero essere sottoposti a controllo di costituzionalità, in quanto non sono leggi, ma spetterebbe ai giudici gestire il contrasto:

- Un **giudice ordinario o tributario** può semplicemente disapplicare il regolamento in contrasto con la legge.
- Un **giudice amministrativo**, invece, può annullarlo.

Il trasferimento della competenza all'UE: imposizione indiretta vs. diretta

Quando è stata istituita l'attuale Unione Europea, gli Stati membri hanno trasferito alcune competenze all'UE, limitando la propria sovranità nazionale, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione italiana.

Nel campo del diritto tributario, questo trasferimento di competenze è avvenuto solo per l'imposizione indiretta. Ad esempio, per l'IVA, si è deciso di coordinare la normativa a livello europeo, attribuendo all'UE il potere di regolamentazione.

Diversa è la situazione per la tassazione diretta (sui redditi), dove gli Stati hanno scelto di mantenere la propria sovranità. La ragione è chiara: le imposte sui redditi rappresentano la principale fonte di entrate statali e cederne la regolamentazione significherebbe perdere il controllo sulle proprie politiche economiche e sociali.

Per questa ragione, ogni normativa tributaria europea in materia di imposizione diretta deve essere approvata all'unanimità dagli Stati membri.

Alcuni Stati, come Lussemburgo, Paesi Bassi e Irlanda, attirano investimenti con pratiche di dumping fiscale, ossia offrono agevolazioni tributarie per incentivare le imprese a stabilire la loro sede nei loro territori, evitando così di pagare imposte più elevate altrove.

Ogni tentativo di contrastare questa concorrenza fiscale è stato ostacolato dal principio dell'unanimità: quando si è cercato di introdurre regole per limitare questi vantaggi competitivi, i piccoli Stati che beneficiano del dumping fiscale hanno posto il veto, bloccando qualsiasi intervento.

Rapporto tra normativa europea e nazionale

Dal punto di vista gerarchico, il trasferimento di competenza ha reso la normativa europea un ordinamento autonomo, che si coordina con quelli nazionali. In caso di conflitto tra una norma interna e una norma europea, il giudice ha l'obbligo di disapplicare la norma interna, garantendo così la prevalenza del diritto dell'Unione.



LE FONTI INTERNAZIONALI

Le fonti internazionali del diritto tributario sono costituite dai trattati, che sono accordi stipulati tra Stati. Questi possono essere bilaterali (tra due Stati) o multilaterali (tra più Stati).

In ambito fiscale, i trattati rivestono un ruolo fondamentale. Di particolare importanza sono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi accordi, che si applicano sia alle persone fisiche che alle imprese, servono a evitare che uno stesso reddito venga tassato da più Stati contemporaneamente.

Per garantire uniformità, gli Stati adottano un modello standard di convenzione fiscale, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Questo modello, composto da circa 30 articoli, fornisce regole generali che gli Stati utilizzano come base nelle loro negoziazioni. Gli Stati, in base ai propri interessi, possono apportare alcune modifiche, ma tendenzialmente seguono il modello di Convenzione OCSE. Inoltre, esiste un commentario ufficiale che spiega come interpretare le norme, assicurando coerenza tra le varie convenzioni.

Questo modello prevede delle norme di distribuzione, che stabiliscono quale Stato ha il diritto di prelevare le imposte in caso di redditi transnazionali. In alcuni casi, queste norme attribuiscono la tassazione esclusivamente a uno dei due Stati: può essere lo Stato di residenza del soggetto o quello in cui il reddito è stato prodotto.

Un esempio è l'articolo 13 del modello OCSE, che riguarda la cessione di partecipazioni sociali. L'articolo 13 stabilisce che, in questi casi, la tassazione spetta solo allo Stato di residenza del cedente.

Tuttavia, non tutti i redditi seguono questo principio. Dividendi, interessi e royalties, ad esempio, sono soggetti a una tassazione concorrente: lo Stato in cui il reddito è prodotto può tassarlo, ma solo fino a una certa aliquota, mentre lo Stato di residenza può a sua volta tassare il reddito, garantendo però al contribuente un credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero.

Prendiamo l'esempio di un libero professionista italiano che svolge un incarico in Germania. La Germania lo tassa alla fonte applicando una ritenuta, mentre l'Italia, essendo il suo Stato di residenza, richiede anch'essa il pagamento delle imposte. Per evitare la doppia tassazione, le convenzioni prevedono che l'Italia conceda un credito d'imposta per le tasse già versate in Germania. Se in Italia l'aliquota è del 40% e in Germania è del 30%, il professionista dovrà versare solo il 10% (40%-30%) in Italia.

Oltre al credito d'imposta, esiste un secondo metodo per eliminare la doppia imposizione: l'esenzione. In questo caso, lo Stato di residenza non tassa affatto il reddito estero. Mentre in Italia si utilizza il credito d'imposta, la Svizzera adotta il criterio dell'esenzione.

Una volta che due Stati hanno definito e firmato un accordo, il Parlamento ne ratifica il contenuto con una legge che ne garantisce l'applicazione.

Ma cosa accade se una norma interna entra in conflitto con il trattato?

Oggi la questione è risolta grazie all'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che le leggi statali e regionali devono rispettare sia la normativa europea sia le norme internazionali. Questo significa che, in caso di contrasto, prevale sempre la norma internazionale.

Se invece la norma interna fosse applicata in violazione di questo principio, potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 117.



In questo modo, le norme internazionali e quelle europee assumono un ruolo superiore alle leggi ordinarie, ma inferiore alla Costituzione.



LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA

L'articolo 23 afferma che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", sancendo il principio di legalità tributaria. Da questo punto di vista, occorre notare che il ricorso frequente ai decreti-legge e ai decreti legislativi in ambito tributario può compromettere il pieno rispetto del principio di legalità.

Differenza tra riserva di legge tributaria e penale

La riserva di legge in materia penale è assoluta, mentre quella in materia tributaria è relativa.

Riserva di legge penale: assoluta

Nel diritto penale, tutti gli elementi della fattispecie di reato devono essere espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di demandarne la disciplina a fonti secondarie. Questo perché la libertà personale è considerata il bene più prezioso e, di conseguenza, la sua limitazione deve essere regolata con il massimo livello di garanzia.

Riserva di legge tributaria: relativa

Nel diritto tributario, invece, parte della disciplina del tributo può essere demandata a fonti secondarie, come i regolamenti. Il motivo di questa differenza è che, nel bilanciamento tra beni giuridici, la libertà personale ha un valore superiore rispetto alla proprietà.

Questa differenza emerge dallo stesso articolo 23 della Costituzione, il quale non stabilisce che i tributi debbano essere "introdotti per legge", ma solo che debbano essere imposti in base alla legge.

Quali aspetti del tributo devono essere previsti dalla legge?

Alcuni sostengono che solo le norme sostanziali sono soggette a riserva di legge, mentre le norme procedurali possano essere delegate a fonti secondarie.

In realtà, la distinzione è più sottile. Anche alcuni elementi costitutivi del tributo possono essere demandati a regolamenti, ma solo entro precisi limiti fissati dalla legge.

Elementi che devono essere sempre previsti per legge:

- **Soggetti passivi.**
- **Presupposto dell'imposta.**

Elementi che possono essere demandati a regolamenti:

- **Base imponibile:** il regolamento può indicare come determinare la base imponibile;
- **Aliquota:** la legge può fissare un'aliquota minima e massima, lasciando spazio a regolamenti governativi o decreti di attuazione per definire i dettagli tecnici nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le prestazioni patrimoniali imposte

L'articolo 23 della Costituzione non si limita ai tributi: il concetto di prestazione patrimoniale imposta comprende tutte le entrate di diritto pubblico con carattere coattivo, tra cui:

- **Tributi;**
- **Contributi previdenziali e assistenziali;**
- **Prestiti forzosi.**



Qualsiasi modifica o introduzione di tributi, contributi previdenziali o prestiti forzosi deve avvenire per legge (ossia attraverso leggi ordinarie, decreti-legge e decreti legislativi).

Al contrario, le **sanzioni pecuniarie** penali e l'**espropriazione** non rientrano nell'ambito dell'articolo 23, pur essendo entrate pubbliche, dotate di coattività, poiché sono già disciplinate da specifiche norme costituzionali.



LE NORME SOSTANZIALI

Le norme sostanziali si suddividono in tre categorie:

- Norme **impositive**;
- Norme **sanzionatorie**;
- Norme **agevolative**;

Le norme impositive

Le norme impositive rappresentano il cuore della disciplina sostanziale, poiché stabiliscono chi deve pagare, quando e in che misura. Esse sono soggette a una serie di principi fondamentali:

- **Principio di riserva di legge**: solo la legge può determinare cosa è imponible;
- **Principio di capacità contributiva**: ogni contribuente deve pagare in base alle proprie possibilità economiche.
- **Divieto di analogia**: se un fatto non è espressamente previsto dalla legge come imponible, non può essere assoggettato a tassazione per analogia. L'art. 23 della Costituzione stabilisce che solo la legge può definire cosa sia soggetto a imposizione.
- **Principio di irretroattività**: le norme impositive non possono essere retroattive, salvo nei casi in cui la capacità contributiva del soggetto sia ancora attuale. Una tassazione retroattiva che colpisce situazioni passate prive di attualità contrasterebbe con l'art. 53 della Costituzione.

Esempio pratico:

- ➔ Se una legge introducesse un'imposta su un reddito percepito e già speso, quella tassazione sarebbe illegittima perché il contribuente non ha più la capacità economica di sostenerla.
- ➔ Se, invece, una legge introducesse un'imposta su un patrimonio ancora esistente, la tassazione potrebbe essere legittima perché la capacità contributiva è ancora attuale.

Le norme sanzionatorie

Le norme sanzionatorie entrano in gioco quando viene violata una disposizione tributaria. In alcuni casi, oltre alle sanzioni amministrative, possono scattare anche sanzioni penali, nei casi previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Differenze tra norme impositive e sanzionatorie

Principio di riserva di legge:

- Le norme impositive si basano sull'articolo 23 della Costituzione, che stabilisce che solo la legge può imporre obblighi di natura tributaria;
- Le norme sanzionatorie, secondo alcuni, rientrano invece nell'ambito dell'articolo 25 della Costituzione, che disciplina le sanzioni penali. Tuttavia, il tema è oggetto di dibattito: secondo un'altra interpretazione, anche le norme sanzionatorie tributarie dovrebbero fare riferimento all'articolo 23. In ogni caso, indipendentemente dall'articolo di riferimento, il principio di riserva di legge si applica a entrambe le categorie normative.

Principio di capacità contributiva:

- Vale solo per le norme impositive, che devono rispettare la proporzionalità tra il tributo e la capacità economica del soggetto;
- Non si applica alle norme sanzionatorie, che prevedono una sanzione pecuniaria o penale indipendente dalla capacità contributiva.

Principio di irretroattività:



- Vale per entrambe le categorie di norme. L'art. 25 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto come reato;
- In ambito sanzionatorio si applica anche il principio del favor rei, secondo cui una norma successiva più favorevole si estende anche ai fatti precedenti. Ad esempio, quando il falso in bilancio è stato depenalizzato, chi era sotto processo o già condannato ha beneficiato della nuova disciplina. Lo stesso è accaduto con l'abolizione dell'abuso d'ufficio.

Esempio pratico:

L'ultima riforma fiscale del 2024 ha introdotto modifiche alle sanzioni tributarie in senso migliorativo. Ad esempio, in caso di evasione delle imposte sui redditi, la sanzione era compresa tra il 90% e il 180% dell'importo evaso. Con la riforma, il range è stato ridotto al 70%-140%.

Secondo il principio del favor rei, questa norma avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente anche a chi aveva commesso evasione negli anni precedenti (2023, 2022, 2021) e si trovava ancora sotto accertamento. Tuttavia, il legislatore ha stabilito che queste modifiche si applicano solo per il futuro, derogando così al favor rei per motivi di gettito.

A giustificazione di questa scelta è stato invocato l'art. 81 della Costituzione, che impone il pareggio di bilancio. L'argomentazione è che, riducendo le sanzioni, lo Stato avrebbe perso entrate derivanti dagli accertamenti ancora in corso (ad esempio, applicando il 70% anziché il 90% di sanzione). Tuttavia, questo ragionamento è fallace, perché le sanzioni non hanno come scopo primario quello di generare entrate per lo Stato, ma piuttosto di punire comportamenti illeciti. Pertanto, non si può giustificare la deroga al favor rei con esigenze di bilancio.

Divieto di analogia nelle norme sanzionatorie

- Anche per le norme sanzionatorie vige il divieto di analogia, poiché esse sono soggette a riserva assoluta di legge. Ciò significa che una sanzione non può essere applicata a una violazione diversa da quelle espressamente previste dalla normativa.

Le norme agevolative

Le norme agevolative costituiscono la terza categoria di norme sostanziali e prevedono un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello ordinario. Questo vantaggio può assumere forme diverse:

- **Esenzione totale o parziale** dal pagamento di un'imposta per determinati soggetti.
- **Riduzione dell'aliquota** o della base imponibile.

Esempi di norme agevolative:

- **L'aliquota ridotta del 2%** sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa (rispetto all'aliquota ordinaria del 9%).
- **L'esenzione IMU** per gli immobili appartenenti alla Santa Sede.
- **L'esenzione IVA** sui medicinali.

Le norme agevolative possono sollevare dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 53 della Costituzione, che impone il principio di capacità contributiva. Tuttavia, esse trovano fondamento costituzionale in specifiche esigenze di politica economica e sociale.

Esse restano comunque soggette agli stessi principi fondamentali:

- Riserva di legge;
- Capacità contributiva;



- Irretroattività;
- Divieto di analogia.

LE NORME PROCEDIMENTALI

Le norme procedimentali si dividono in due categorie:

- Norme **procedimentali in senso stretto**: regolano l'attuazione di ogni tributo, stabilendo come deve essere prelevato, accertato e riscosso;
- Norme **processuali**: disciplinano il processo tributario, che ha una propria magistratura, formalmente riconosciuta con la riforma del 2023. In passato, i giudici tributari esistevano ma non erano considerati magistrati a tutti gli effetti.

Il processo tributario si articola su tre livelli di giudizio:

- **Corte di giustizia di primo grado**, con sede nei capoluoghi di provincia;
- **Corte di giustizia di secondo grado**;
- **Cassazione**, come terzo e ultimo grado di giudizio.

Sebbene il diritto tributario e il diritto processuale tributario costituiscano un corpus normativo autonomo, in caso di lacune si applicano in via residuale le norme del Codice di procedura civile.

Principi applicabili alle norme procedimentali

Principio del tempus regit actum

- Le norme procedimentali si applicano nella versione vigente al momento dell'avvio del procedimento;
- Questo le distingue dalle norme sostanziali, che invece si applicano in base alla legge in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto.

Principio dell'integrazione per analogia

- Le norme procedimentali possono essere applicate per analogia. Questo è possibile perché le norme procedimentali non sono soggette a riserva di legge e possono essere disciplinate anche tramite regolamenti ministeriali, interministeriali o governativi.

Le norme sulle prove

Le norme sulle prove rientrano tra le norme procedimentali. Tuttavia, una teoria sostiene che, pur essendo formalmente procedimentali, le norme probatorie abbiano in realtà una natura sostanziale. Questo perché l'ammissione o l'esclusione di una prova, così come le modalità con cui può essere fornita, influenzano l'esito del giudizio e, di conseguenza, la determinazione del rapporto tributario. Per questo motivo, vengono spesso definite "norme para-sostanziali".



ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE NORME TRIBUTARIE

In ambito tributario, è fondamentale distinguere tra entrata in vigore ed efficacia di una norma:

- L'**entrata in vigore** segna il momento in cui la legge diventa parte integrante dell'ordinamento giuridico.
- L'**efficacia**, invece, riguarda il momento in cui la norma inizia a produrre effetti concreti.

Normalmente, l'entrata in vigore coincide con l'inizio dell'efficacia, ma non sempre è così. Esistono casi in cui una legge entra in vigore, ma la sua efficacia è posticipata.

ESEMPIO: La riforma del processo tributario del 1992 è entrata in vigore nello stesso anno, ma ha acquisito efficacia solo nel 1996, per consentire ai contribuenti di adattarsi al nuovo sistema.

Cessazione dell'efficacia delle norme tributarie

Le norme tributarie cessano di avere efficacia nei seguenti casi:

- Abrogazione (espressa o tacita);
- Dichiarazione di incostituzionalità;
- Norme temporanee.

Norme temporanee

Un esempio di legge temporanea in ambito tributario è l'applicazione di una maggiorazione fiscale per un periodo limitato. Una volta terminato questo periodo, la norma cessa di avere efficacia.

Abrogazione

L'abrogazione espressa avviene quando una nuova legge dichiara esplicitamente la cessazione di efficacia della precedente. L'abrogazione tacita, invece, si verifica quando una nuova legge disciplina interamente la stessa materia o risulta incompatibile con la norma preesistente.

In entrambi i casi, l'abrogazione ha effetto *ex nunc*, cioè a partire dal momento in cui viene dichiarata.

- Le norme procedurali e processuali si applicano nella versione vigente al momento dell'avvio del procedimento (principio del *tempus regit actum*)
- Le norme sostanziali si applicano in base alla legge in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto. In ambito sanzionatorio si applica anche il principio del *favor rei*, secondo cui una norma successiva più favorevole si estende anche ai fatti precedenti.

Dichiarazione di incostituzionalità

A differenza dell'abrogazione, la dichiarazione di incostituzionalità ha un'efficacia *ex tunc*, il che significa che la norma viene considerata invalida fin dalla sua introduzione. Ma cosa comporta questo in ambito tributario?

Uno degli effetti più rilevanti riguarda i rimborsi: se un'aliquota d'imposta o un'agevolazione viene dichiarata incostituzionale, il contribuente ha diritto a ottenere la restituzione delle somme pagate in base a quella norma. Tuttavia, esistono due limiti principali a questo diritto:

- **Scadenza dei termini per il rimborso** – Ad esempio, per le imposte sui redditi, il termine è di 48 mesi dalla data del pagamento.
- **Definitività degli atti** – Se l'amministrazione finanziaria ha già emesso un accertamento e il contribuente ha pagato, il rapporto si considera esaurito e il rimborso non è più possibile.



Il caso della Robin Hood Tax

La Robin Hood Tax era stata introdotta per colpire le imprese del settore energetico e petrolifero che, in un determinato periodo, avevano registrato extra-profitti. Il gettito raccolto era destinato a finanziare la sanità e altri servizi pubblici.

In teoria, l'imposta avrebbe dovuto riguardare solo gli extra-profitti rispetto agli anni precedenti, ma di fatto colpiva l'intero profitto, motivo per cui è stata dichiarata incostituzionale.

A seguito di questa decisione, molte imprese hanno richiesto il rimborso delle somme versate. La Corte costituzionale, confermando l'incostituzionalità della norma, ha però stabilito un'eccezione senza precedenti: la sentenza avrebbe avuto effetti solo per il futuro, senza applicarsi ai rimborsi pregressi, neppure nel caso specifico che aveva portato alla decisione.

Questa scelta è stata giustificata con l'esigenza di equilibrio di bilancio (articolo 81 della Costituzione): rimborsare tutte le somme già pagate avrebbe comportato un esborso miliardario per lo Stato. Di conseguenza, le imprese che avevano versato l'imposta in passato non hanno potuto ottenere il rimborso.



IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO

In ambito fiscale, lo Stato può esercitare il potere impositivo quando esiste un collegamento territoriale, che può essere di due tipi:

- **Collegamento soggettivo:** si verifica quando il contribuente è residente in Italia. In questo caso, è tassato su tutti i suoi redditi, ovunque prodotti.
- **Collegamento oggettivo:** si verifica quando il contribuente non è residente in Italia ma all'estero e genera reddito in Italia. In questo caso, è tassato il reddito prodotto in Italia, mentre non è tassato il reddito prodotto nel paese di residenza, che è soggetto alla tassazione del paese di residenza.

Cooperazione internazionale in materia fiscale

Gli Stati possono esercitare i loro poteri di accertamento e riscossione anche al di fuori del proprio territorio, ma solo in presenza di accordi internazionali.

A livello UE, esistono meccanismi di scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali: se l'Olanda possiede dati su un contribuente italiano, li trasmette all'Italia, che può così verificare eventuali redditi non dichiarati.

Per i Paesi extra UE, invece, l'attività di controllo e riscossione dipende da accordi bilaterali tra gli Stati.



INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE

L'interpretazione delle norme tributarie richiede una distinzione fondamentale tra disposizione e norma:

- La **disposizione** è il testo scritto della legge, ovvero l'enunciato normativo.
- La **norma** è il significato che si ricava dalla disposizione attraverso l'attività interpretativa.

Da un'unica disposizione possono derivare più norme a seconda dell'interpretazione adottata.

Le forme di interpretazione in materia tributaria

L'interpretazione delle norme tributarie può avvenire attraverso tre principali canali: la dottrina, la giurisprudenza e l'amministrazione finanziaria.

1. Interpretazione dottrinale

Oggi l'interpretazione dottrinale ha perso parte della sua centralità, ma rimane comunque importante, soprattutto in fase difensiva. Un'interpretazione ben costruita può offrire margini di elasticità nella difesa di un caso.

2. Interpretazione giurisprudenziale

L'interpretazione della giurisprudenza segue una logica simile a quella dottrinale, ma con un impatto decisamente maggiore.

Negli ultimi anni, in ambito tributario, la Cassazione ha assunto un ruolo quasi normativo, sviluppando decisioni che tende a mantenere costanti nel tempo. Se un orientamento giurisprudenziale di merito si discosta da quello della Cassazione, il rischio è che, una volta giunti in Cassazione, il precedente venga comunque applicato e la causa venga persa.

In questo modo, le sentenze della Cassazione stanno assumendo un valore sempre più simile a quello dei precedenti nel sistema common law.

3. Interpretazione dell'amministrazione finanziaria

La terza fonte di interpretazione è rappresentata dall'amministrazione finanziaria, che interpreta le norme attraverso atti come circolari, risoluzioni, interpelli e risposte a consulenze giuridiche. Questi strumenti permettono all'amministrazione di fornire un'interpretazione generale della legge o di applicarla a casi specifici, sia di propria iniziativa che su richiesta del contribuente.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria non hanno efficacia vincolante per i giudici: possono essere valutati e ritenuti convincenti, ma non possono essere applicati in modo automatico. In base alla Costituzione, i giudici sono soggetti solo alla legge e non possono essere vincolati dalle interpretazioni dell'amministrazione finanziaria, che rappresenta una delle parti nel rapporto tributario. Se i giudici accettassero automaticamente la sua interpretazione, verrebbe meno il principio di terzietà e indipendenza.

Inoltre, non essendo fonti del diritto, questi atti non possono integrare le norme tributarie.

ESEMPIO:

- ➔ In passato, l'amministrazione ha cercato di applicare per analogia la tassazione delle plusvalenze alle criptovalute, sostenendo che, poiché le plusvalenze su valute tradizionali erano tassabili, lo stesso principio dovesse valere per le criptovalute. Tuttavia, questa interpretazione violava l'articolo 23 della Costituzione, poiché introduceva una nuova fattispecie impositiva senza una base legislativa.



- ➔ Un caso simile si verifica spesso con le norme agevolative, quando l'amministrazione, attraverso circolari, introduce condizioni ulteriori non previste dalla legge per accedere a un regime fiscale favorevole. Questo è illegittimo: l'amministrazione finanziaria non può, con i propri atti interpretativi, creare vincoli che il legislatore non ha previsto.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria non vincolano i contribuenti, i quali sono liberi di adeguarsi o meno. Allo stesso modo, non vincolano neppure i funzionari della stessa amministrazione finanziaria che li emana. Se un funzionario ritiene che una circolare sia contraria alla legge, può disapplicarla. Se un funzionario decide di non applicare una circolare che si rivela poi legittima, risponde per danni erariali.

In base all'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, se l'amministrazione cambia la propria interpretazione in senso sfavorevole, tutte le condotte conformi all'interpretazione passata non possono essere sanzionate né gravate da interessi.

Per i tributi europei, come l'IVA, è prevista una tutela rafforzata: se l'amministrazione finanziaria adotta un'interpretazione conforme alla giurisprudenza europea e successivamente la modifica, il contribuente non può essere tenuto al pagamento di interessi, sanzioni né del tributo stesso. Questo principio, derivato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, è stato recepito nell'art. 10 dell'ultima riforma tributaria.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria

L'articolo 10-sexies individua gli atti dell'amministrazione finanziaria:

- **Circolari:** sono emanate per interpretare la legge in generale (non riguarda un caso specifico), oppure per analizzare modifiche interpretative (della giurisprudenza). Differiscono dalle risoluzioni (non più usate): erano interpretazioni che l'amministrazione finanziaria dava su un caso specifico a richiesta del contribuente (interpretazione applicativa ad un caso specifico: vincolava solo il contribuente richiedente). Oggi, le risoluzioni sono sostituite dagli interpelli.
- **Interpello** (art 11 Statuto contribuente); possono essere di diversi tipi:
 - a. **Interpello applicativo:** si ricorre a questo strumento quando la norma è incerta (obiettiva incertezza) e non è chiaro come applicarla ad un caso specifico. Non c'è incertezza se l'amministrazione finanziaria ha già fornito risposte su casi analoghi.
 - b. **Interpello sulla qualificazione della fattispecie.**
 - c. **Interpelli anti-abuso:** il contribuente chiede se una determinata operazione possa essere considerata elusione o abuso del diritto, secondo quanto disciplinato dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
 - d. **Interpello per la disapplicazione di norme antielusive:** utilizzato quando si ritiene che una specifica norma antielusiva non debba essere applicata a un determinato caso, poiché non genera fenomeni di elusione.

Negli interpelli, bisogna illustrare il fatto, specificare le interpretazioni possibili (se subbia) e fornire una soluzione. L'amministrazione deve rispondere entro 90 giorni, altrimenti vale il principio silenzio-assenso. Se emette atti di accertamento in contrasto con la soluzione fornita, questi vengono annullati. Tuttavia, ciò non impedisce all'amministrazione di modificare il proprio orientamento per il futuro, purché lo comunichi ufficialmente.

- **Consultazione semplificata:** prevista per le persone fisiche, per i contribuenti di minori dimensioni e per le società di persone. Questi soggetti, in caso di dubbi, non devono presentare un interpello, ma sono tenuti a consultare una banca dati che raccoglie tutti gli atti interpretativi dell'amministrazione finanziaria. Tale consultazione dovrebbe portare alla risposta del quesito. Se porta alla risposta del quesito, vale il principio di affidamento: il

contribuente non sarà soggetto a sanzioni nel caso in cui l'amministrazione cambi successivamente orientamento. Se non trova risposta è possibile fare interpello.

- **Interpretazione del legislatore:** tramite norme di interpretazione autentica. Il legislatore introduce una nuova disposizione per chiarire il significato di una norma preesistente, specificando come debba essere interpretata. Questa interpretazione ha effetto retroattivo.

I criteri di interpretazione delle norme tributarie

I criteri di interpretazione si basano sull'art. 12 delle preleggi, ossia l'interpretazione letterale e sistematica. La Cassazione ha stabilito che, quando l'interpretazione letterale è sfavorevole al contribuente, deve prevalere. Al contrario, se penalizza l'amministrazione, occorre indagare la ratio della norma, adottando un approccio sostanzialistico che privilegia la sostanza sulla forma e la ratio sulla letteralità.

Nel diritto tributario, non è ammessa analogia. Essendo il diritto tributario soggetto a riserva di legge, solo il legislatore può determinare cosa sia tassabile e cosa no. L'interpretazione analogica presuppone l'esistenza di una lacuna, ma nel diritto tributario non vi sono lacune in senso tecnico: una volta che la legge definisce ciò che è tassabile, tutto il resto ne resta escluso.

L'unica eccezione riguarda le norme procedurali, che possono essere interpretate analogicamente poiché non sono coperte dalla riserva di legge.

In particolare, la Cassazione afferma che le norme eccezionali devono essere interpretate in modo restrittivo e, poiché le norme agevolative sono considerate eccezionali in quanto derogatorie, anch'esse sono soggette a stretta interpretazione.



L'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Si tratta di una situazione giuridica soggettiva analoga a quella del diritto privato (vi sono le stesse posizioni di debito e credito). La differenza principale è che l'obbligazione tributaria nasce per effetto della legge (non c'è volontarietà).

Tuttavia, non tutti gli aspetti dell'obbligazione tributaria sono regolati dalle norme fiscali: in mancanza di una disciplina specifica, si applicano, ove compatibili, le norme del Codice civile. Ad esempio, il diritto tributario non prevede una disciplina propria sulla prescrizione.

Gli elementi dell'obbligazione tributaria sono:

- **Soggetti passivi:** il debitore;
- **Presupposto d'imposta:** fatto economico, previsto dalla legge, al verificarsi del quale diventi debitore dell'imposta;
- **Base imponibile;**
- **Aliquota.**

I primi due elementi determinano l'esistenza dell'obbligazione, gli altri servono a quantificare il debito.

Presupposto dell'imposta

Il presupposto d'imposta è l'evento previsto dalla legge che, al suo verificarsi, genera l'obbligo per il soggetto passivo di pagare un tributo. L'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio della capacità contributiva, richiede che tale evento abbia natura economica. In base al presupposto, le imposte si distinguono in diverse categorie:

- **Dirette:** colpiscono indicatori immediati di capacità contributiva, come il patrimonio e il reddito;
- **Indirette:** colpiscono indici che sono indirettamente indicatori di capacità contributiva;
- **Periodica** (es. IRPEF, IRES): il presupposto viene calcolato rispetto ad un periodo di imposta.
- **Istantanea** (es. marche da bollo): l'obbligazione sorge ogni volta che si verifica il fatto economico, in modo autonomo e indipendente da eventi precedenti.

Il presupposto d'imposta può essere ampliato o ristretto dal legislatore:

- **Ampliamento:** le ipotesi di ampliamento del presupposto d'imposta sono l'equiparazione o l'assimilazione (il legislatore, dopo aver fondato il tributo, può prevedere che certi fatti siano assimilabili a quelli già previsti come presupposti). Viene spesso utilizzato in ambito anti-elusivo e anti-evasivo. Ad esempio, in materia IVA esiste una norma sulle rimanenze di magazzino secondo cui, se dalla contabilità risultano scorte che non trovano riscontro numerico, si presume, salvo prova contraria, che siano state vendute in nero (presunzione relativa).
- **Restrizione:** le ipotesi di restrizione del presupposto d'imposta sono l'esenzione e l'esclusione, che pur avendo lo stesso effetto, ossia escludere dalla tassazione determinati fatti, sono strutturalmente diversi.
 - a. **Esenzioni:** norme attraverso cui determinate fattispecie o soggetti normalmente tassabili non sono tassabili, per finalità agevolative (ad esempio, gli immobili della Santa Sede o l'esenzione IVA sui medicinali). Non violano il principio di uguaglianza, poiché il legislatore sceglie di dare prevalenza ad altri principi costituzionali.
 - b. **Esclusioni:** determinate fattispecie non sono tassate perché il legislatore stabilisce che non rientrano nel presupposto del tributo.



Base imponibile

È concettualmente distinta dal presupposto, poiché rappresenta la misurazione della capacità contributiva su cui quest'ultimo si fonda. Insieme all'aliquota, determina il debito tributario. La sua determinazione varia a seconda del tributo, ma ciò che accomuna tutte le basi imponibili è che si tratta di una misura monetaria.

- Nell'ambito delle imposte sui redditi, corrisponde alla somma dei redditi percepiti in un determinato periodo d'imposta.
- Per l'IRES, si riferisce ai redditi d'impresa.
- Per le imposte indirette, la base imponibile assume forme diverse:
 - a. nell'IVA coincide con il corrispettivo (ossia il prezzo pagato);
 - b. nell'imposta di registro corrisponde generalmente al valore di mercato del bene, che può coincidere con il corrispettivo ma non sempre, come nel caso della rendita catastale moltiplicata per un determinato coefficiente.

Nelle imposte sui redditi, il reddito deve essere considerato al netto dei costi di produzione. A tal fine, esistono meccanismi analitici o forfettari che consentono di determinare l'effettiva capacità contributiva, ovvero il reddito netto. Se non si tenesse conto dei costi, si finirebbe per tassare una capacità fittizia.

In alcune imposte, la base imponibile non è espressa solo in termini monetari, ma anche attraverso unità di misura o di peso. Ad esempio, l'imposta sull'energia elettrica si calcola sui kilowattora erogati, le accise sulla fabbricazione si basano sui litri di benzina distribuiti, mentre l'imposta sulla pubblicità è determinata in base ai metri quadrati dei cartelloni.

Le imposte si distinguono in due categorie in base alla modalità di calcolo della base imponibile:

- **Imposte personali:** tengono conto non solo dei costi di produzione del reddito, ma anche di altre spese legate alla persona. Ad esempio, nell'IRPEF è possibile dedurre spese mediche, funebri e altre detrazioni.
- **Imposte reali:** colpiscono la ricchezza nella sua oggettività, senza riconoscere spese diverse dai costi di produzione. Un esempio è l'IRES, che considera solo i redditi d'impresa.

Aliquota

Le imposte possono essere:

- **Fisse**, quando l'importo è predeterminato e non dipende dalla base imponibile, come l'imposta di registro, che per alcuni atti ammonta a 200€.
- **Variabili**, quando il loro valore è calcolato come una percentuale della base imponibile, come avviene per l'IVA, l'IRPEF e l'IRES.

Le aliquote possono essere:

- **Proporzionali**, quando rappresentano una percentuale fissa della base imponibile (possono variare a seconda del bene a cui si riferiscono, come nel caso dell'IVA).
- **Progressive**, quando aumentano all'aumentare della base imponibile in misura più che proporzionale, come nel caso dell'IRPEF.

Il sistema fiscale, in alcuni casi, introduce forme di imposizione sostitutiva attraverso regimi fiscali speciali che sostituiscono il regime ordinario: in questi casi, l'imposta viene applicata direttamente alla fonte, senza che il contribuente debba dichiarare quel reddito nella sua dichiarazione annuale. Un esempio è la tassazione dei dividendi: invece di essere assoggettati all'IRPEF, sono soggetti a una



ritenuta alla fonte del 26% applicata dalla società che li distribuisce. Un altro esempio è la cedolare secca sugli affitti. Di fatto, solo i redditi da lavoro dipendente restano pienamente assoggettati all'IRPEF.

Questo meccanismo, però, genera distorsioni. La tassazione diventa sempre più frammentata, con un progressivo svuotamento dell'IRPEF, che inizialmente doveva governare tutti i redditi. Questa distorsione favorisce l'adozione di sistemi proporzionali e riduce il numero di redditi soggetti a tassazione progressiva.

Il legislatore introduce questi regimi per diverse ragioni: scelte politiche influenzate da lobby, la necessità di garantire un gettito fiscale certo. Ad esempio, i redditi da capitale possono essere facilmente trasferiti all'estero, ma grazie all'imposizione sostitutiva si assicura comunque il pagamento delle imposte (anche una società che distribuisce dividendi a un soggetto in Cina è obbligata a versare l'imposta sostitutiva, garantendo così l'entrata fiscale). E altri motivi, come nel caso della cedolare secca, che impone un canone fisso per ridurre l'evasione.

I soggetti passivi

Vengono chiamati volgarmente contribuenti: sono coloro che realizzano il fatto economico (ex art. 53 Cost., non si può tassare chi non realizza il fatto economico).

Ogni contribuente ha un domicilio fiscale (serve per individuare l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per il contribuente e il luogo in cui vengono notificati atti fiscali, accertamenti e comunicazioni ufficiali). Il domicilio fiscale non è da confondere con la residenza fiscale, che invece determina in quale Stato si deve pagare l'imposta.

Il domicilio fiscale si stabilisce in base a:

- **Persone fisiche:** luogo di iscrizione anagrafica.
- **Società:** sede legale.
- **Non residenti** (persone fisiche e società): comune in cui si produce il reddito o, se vi sono più luoghi, quello dove si genera la maggior parte del reddito.

La solidarietà tributaria

Ci sono casi in cui più soggetti passivi sono coinvolti, dando vita a obbligazioni solidali. Sebbene non siano regolamentate in modo specifico dal diritto tributario, si applica la disciplina privatistica, secondo la quale ciascun soggetto può essere chiamato a rispondere dell'intero importo dell'obbligazione. Poiché i soggetti passivi costituiscono un elemento essenziale dell'obbligazione tributaria, tutti i casi di obbligazione solidale devono essere previsti dalla legge.

La solidarietà in diritto tributario può essere:

- **Paritetica:** Si verifica quando più soggetti realizzano insieme il presupposto del tributo. Ad esempio, nel caso del canone di locazione, i soggetti passivi dell'imposta di registro sono sia il locatore sia il conduttore. Anche nell'imposta di successione, gli eredi, se sono più di uno, sono coobbligati. Di norma, i presupposti delle imposte sui redditi si basano su elementi individuali. L'unica eccezione riguarda gli eredi, che sono tenuti a saldare le imposte non versate dal de cuius. In questa forma di solidarietà, chiunque paghi può rivalersi sugli altri coobbligati, ma solo per la quota di loro spettanza.
- **Dipendente:** Si verifica quando un soggetto realizza il presupposto del tributo, mentre un altro, che non realizza il presupposto, è designato soggetto passivo per ragioni di garanzia. Un esempio è il notaio, che è responsabile, insieme al compratore, del pagamento per intero dell'imposta di registro, ma ha diritto di rivalsa.



Nell'obbligazione solidale, è utile distinguere tra il **rapporto esterno** e il **rapporto interno**. Il primo, di natura pubblicistica, regola il rapporto con l'amministrazione finanziaria, mentre il secondo, di natura privatistica, disciplina i rapporti tra i coobbligati.

In ambito tributario sorgono problematiche che non si incontrano nel diritto privato, dovute ai poteri autoritativi che il creditore, ovvero l'amministrazione finanziaria, esercita nei confronti del debitore. Questo può includere l'emissione di atti impositivi, ossia provvedimenti dotati di autoritatività.

- L'amministrazione finanziaria ha facoltà di scegliere a chi notificare l'atto ma, una volta notificato l'atto a uno degli obbligati, l'amministrazione non può avanzare richieste nei confronti degli altri. Di norma, l'atto viene notificato a tutti i coobbligati.
- I coobbligati possono agire in modo diverso: alcuni scelgono di impugnare l'atto, altri no. Questo può creare complicazioni, ad esempio, quando l'atto diventa definitivo per alcuni ma viene impugnato da altri.

L'unico caso in cui il giudicato può essere esteso ai coobbligati è quello di un giudicato favorevole. Tuttavia, l'estensione del giudicato favorevole è soggetta a precise limitazioni:

- a. Può essere fatto valere solo se il soggetto non ha ancora pagato (non se ha già pagato).
- b. Non si applica in presenza di un altro giudicato sfavorevole. In caso di conflitto di giudicati, ciascuno rimane valido esclusivamente per il proprio ambito.
- c. Non è applicabile quando il giudicato si basa su circostanze personali del debitore, come nel caso di un'errata notifica.

La sostituzione tributaria

Esistono ipotesi in cui la legge eleva a soggetto passivo un soggetto diverso da quello che realizza il presupposto d'imposta. Si tratta delle ipotesi di sostituzione tributaria. Questo avviene quando la legge prevede che chi corrisponde somme di denaro a un altro soggetto deve trattenere, al momento del pagamento, una ritenuta da versare all'erario (ad esempio, il datore di lavoro che paga lo stipendio al dipendente). La mancata effettuazione delle ritenute costituisce reato.

Le sostituzioni possono essere di due tipi:

- **A titolo di imposta:** si ha quando un soggetto è obbligato ad effettuare una ritenuta che sostituisce completamente la tassazione ordinaria (es. ritenuta sui dividendi). L'unico soggetto passivo è il sostituto d'imposta (non c'è obbligazione solidale). Tra fisco e sostituto non c'è alcun rapporto. Soltanto se il sostituto è inadempiente, il sostituto viene elevato a obbligato in solido. Il fatto che un soggetto, pur non avendo realizzato il presupposto d'imposta, venga elevato a soggetto passivo trova una giustificazione costituzionale: se da un lato la legge obbliga il sostituto a pagare la ritenuta, dall'altro gli riconosce il diritto di rivalersi sul sostituto. Solitamente il sostituto trattiene la ritenuta e esercita il diritto di rivalsa prima ancora di versarla all'erario (ad esempio, pagando 74 anziché 100 come dividendo). Ciò non viola l'articolo 53 Cost., poiché, sebbene formalmente l'obbligo ricada sul sostituto, l'onere fiscale grava comunque sul sostituto.
- **A titolo di acconto:** questa categoria riguarda situazioni come il datore di lavoro che eroga stipendi o i lavoratori autonomi che pagano parcelle ad altri lavoratori autonomi. Il soggetto passivo rimane il sostituto. Il sostituto ha soltanto l'obbligo di versare le ritenute e agisce come un riscossore per conto dello Stato. In questo caso, la ritenuta rappresenta un acconto. Al momento della dichiarazione dei redditi, si calcola l'ammontare complessivo dovuto all'erario e, se risulta un debito maggiore rispetto agli acconti versati, si deve saldare la differenza. Cosa succede se il sostituto trattiene la ritenuta ma non la versa? In tal caso, il sostituto è considerato "innocente". Il fisco deve rivolgersi al sostituto. Se invece il sostituto



non applica le ritenute ma il sostituto dichiara i suoi redditi e paga l'imposta dovuta, non maturerà alcun credito verso l'erario e il pagamento effettuato dal sostituto libera entrambe le parti. E ancora, se il sostituto non applica le ritenute e il dipendente non dichiara quei redditi, il fisco può richiedere le ritenute non versate al sostituto, mentre al sostituto può chiedere solo l'eventuale differenza rispetto a quanto già richiesto al sostituto, per evitare una doppia imposizione. Nel caso in cui il sostituto versi le somme dovute, avrà diritto di rivalersi sul sostituto, che potrà utilizzare il relativo credito nella dichiarazione dei redditi.



CATEGORIE DI REDDITO

Le categorie di reddito sono suddivise in base alla loro **natura** e al tipo di **fonte produttiva**. I redditi possono provenire da due fonti principali:

- Lo svolgimento di un'**attività**;
- L'**investimento** di capitale.

I redditi considerati rilevanti dal legislatore a fini tributari sono quelli derivanti da una fonte produttiva. Gli altri tipi di reddito, che non provengono da una fonte produttiva, sono soggetti a diverse forme di imposizione fiscale.

Tutte le categorie di reddito sono regolate da principi e norme generali. Il primo principio riguarda **l'imputazione temporale**: in che momento un reddito può essere considerato prodotto? Le regole di imputazione temporale sono due:

- **Cassa**: il reddito viene dichiarato quando viene effettivamente incassato.
- **Competenza**: il reddito viene dichiarato nel periodo in cui è stato prodotto, indipendentemente dall'incasso.

Per la maggior parte delle categorie di reddito, si applica la regola della cassa: il reddito viene dichiarato nel momento in cui è effettivamente incassato. Tuttavia, ci sono eccezioni:

- **Redditi d'impresa**: seguono la regola della competenza, quindi vanno dichiarati in base al periodo in cui vengono prodotti.
- **Redditi fondiari (affitti)**: anche questi seguono la regola della competenza e devono essere dichiarati in base al periodo temporale a cui si riferiscono, indipendentemente dal momento del pagamento.

Tutti i redditi devono essere tassati al netto, sottraendo i costi di produzione. Per i lavoratori autonomi e le imprese è possibile dedurre i costi inerenti all'attività (**metodo analitico**). Il lavoratore autonomo deve dimostrare che i costi siano strettamente connessi all'attività; in caso contrario, il fisco può negare la deduzione.

Per alcune categorie di reddito, come gli affitti e i redditi da lavoro dipendente, la deduzione è calcolata in modo **forfettario**. Ad esempio, gli affitti vengono dichiarati al netto di una percentuale del 5%, che rappresenta forfettariamente le spese sostenute per il mantenimento dell'immobile.

Ci sono poi **redditi diversi** per i quali il metodo di calcolo adottato è in parte forfettario e in parte analitico.

Infine, i **redditi di capitale** non prevedono la detrazione dei costi. Questi redditi sono generalmente soggetti a regimi sostitutivi.

Ogni contribuente può avere redditi appartenenti a diverse categorie, la cui somma determina il reddito complessivo, base per il calcolo delle imposte. Quando si ottiene un reddito, è necessario:

- **Qualificarlo**: identificarne la categoria di appartenenza. Ogni categoria segue regole specifiche per la determinazione del reddito imponibile (ad esempio, i redditi d'impresa sono calcolati per competenza, mentre i redditi da lavoro autonomo seguono il criterio di cassa).
- **Quantificarlo**: sommare i redditi netti delle varie categorie per ottenere il reddito complessivo.

L'articolo 1 del TUIR stabilisce che "chi possiede un reddito è contribuente e, in quanto tale, tenuto al pagamento delle imposte". La questione cruciale è determinare quando si può considerare qualcuno possessore di un reddito.



In ambito tributario, il **concetto di possesso** assume un significato diverso rispetto a quello civilistico. In questo contesto, si possiede un reddito quando si ha la titolarità della fonte produttiva.

Un reddito è quindi imponibile se rientra in specifiche categorie previste dalla normativa, oppure in ogni caso, se deriva da attività illecite. Questo implica che non tutte le fonti di ricchezza possono essere considerate reddito.

L'articolo 6 comma 2, stabilisce che sono tassabili esclusivamente gli arricchimenti che sostituiscono redditi non percepiti (lucro cessante). Il reddito sostitutivo viene tassato nella stessa categoria del reddito perduto. Al contrario, le reintegrazioni patrimoniali (danno emergente) non rappresentano una fonte di arricchimento e, pertanto, non sono tassabili.

ESEMPIO:

Un esempio sono le pensioni di guerra o di invalidità per la morte del marito in guerra, che non vengono tassate in quanto considerate reintegrazioni patrimoniali. Lo stesso principio si applica alla pensione di invalidità.



LE IMPOSTE SUI REDDITI

Le imposte sui redditi sono imposte dirette perché colpiscono un indice diretto della capacità contributiva, il reddito che viene tassato al netto.

Le imposte sui redditi si dividono in IRPEF, applicata esclusivamente alle persone fisiche, e IRES, che riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società e altri enti, tra cui associazioni, fondazioni e comitati. In origine, l'IRPEF avrebbe dovuto chiamarsi IRE (Imposta sul Reddito) e includere, oltre alle persone fisiche, anche gli enti diversi dalle società.

Queste imposte sono complementari, poiché colpiscono l'intera platea dei contribuenti. Tuttavia, esistono eccezioni: alcuni enti non pagano né IRPEF né IRES, poiché il reddito che producono viene tassato direttamente in capo ai soci o agli associati (enti fiscalmente trasparenti). Ad esempio, una società in nome collettivo (Snc) produce reddito d'impresa. Su quel reddito le imposte le pagano i soci. L'ente non è il soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma il soggetto passivo sono i soci. se il socio è una persona fisica pagherà l'IRPEF. Se il socio è una società o un ente diverso pagherà l'IRES.

IRPEF

È un'imposta **personale** (tiene conto di spese del contribuente che non hanno nulla a che vedere con la produzione del reddito) e **progressiva** (l'imposta aumenta in misura più che proporzionale all'aumentare della ricchezza, seguendo il principio dell'utilità decrescente). Attualmente, la progressività è suddivisa in tre scaglioni:

- Fino a 28.000€: 23%
- Fino a 50.000€: 35%
- Oltre i 50.000€: 43%

È una **progressività per scaglioni** (il reddito si seziona in scaglioni e a questi si applica l'aliquota corrispondente) e non una **progressività semplice** (si applica solo l'aliquota dello scaglione in cui si ricade).

Il presupposto è previsto dall'articolo **1 del TUIR**: "Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6".

IRES

È un'imposta **reale** (prende in considerazione solo il reddito)) e **proporzionale**. L'aliquota ordinaria è del 24%. In determinate condizioni, l'aliquota può essere ridotta, ad esempio quando si reinvestono utili nell'impresa. In alcuni regimi temporanei, può essere aumentata per specifici soggetti, come enti finanziari e assicurativi.

Il presupposto è previsto dall'articolo **72 del TUIR**: "Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6".

IRPEF e IRES: gli elementi in comune

I redditi in natura, come i fringe benefit, vengono valorizzati e imputati a reddito.

Il presupposto dell'IRPEF e dell'IRES è **chiuso**: non tutti i redditi sono soggetti a tassazione, ma solo quelli che appartengono a una delle categorie previste dall'articolo 6 (non esiste una definizione generale di reddito tassabile).

Sono tassabili i proventi derivanti da attività illecite, come quelle di un dentista non laureato o di un lavoratore in nero? In ambito tributario, i sistemi di valori non vengono considerati: se si produce ricchezza, questa deve essere tassata. I redditi da attività illecite, siano esse di natura penale,



amministrativa o civile, che rientrano nelle categorie previste dall'art. 6 del TUIR, vengono tassati secondo le regole della loro categoria di appartenenza, al netto dei costi.

Per i redditi derivanti da reati, il legislatore ha previsto che, avendo disvalore maggiore, non sono dedotti i costi che si sostengono per produrre quei redditi (funzione di sanzione impropria).

I redditi illeciti non possono essere assoggettati a tassazione se oggetto di sequestro o confisca; se e quando cesserà il sequestro verrà tassato.

I redditi derivanti da attività illecite che non rientrano nelle categorie previste dall'articolo 6 sono fatti rientrare nella voce "redditi diversi" e, quindi, non sfuggono alla tassazione. Questo significa che, per i redditi derivanti da attività illecite, il **presupposto è aperto**, a differenza dei redditi derivanti da attività lecite. Questa asimmetria mira a penalizzare i redditi da attività illecite a causa del loro disvalore intrinseco.

La voce redditi diversi prevista dall'art 6 non individua una categoria residuale, ma **tassativa**: accoglie una lunghissima lista di fattispecie che per qualche motivo non rientrano nelle altre categorie.

Avrebbe più senso che il legislatore estendesse la clausola residuale anche ai redditi da attività lecite perché il legislatore non si troverebbe a dover incorrere in nuovi elementi di reddito.

I redditi derivanti dall'attività di prostituzione sono tassabili? La prostituzione non è considerata un'attività illecita (a differenza dello sfruttamento della prostituzione, che invece lo è). Se svolta in modo abituale, viene trattata come lavoro autonomo e quindi tassata; diversamente, è considerata attività occasionale.

I soggetti dell'IRPEF

I soggetti passivi dell'IRPEF sono tutte le persone fisiche, tenute a pagare le imposte esclusivamente sui redditi da loro prodotti. Ogni persona fisica è contribuente in modo autonomo e, salvo casi di solidarietà o sostituzione, non può essere obbligata a versare imposte per redditi altrui. Il sistema del cumulo dei redditi, che in passato imponeva al marito di pagare le imposte anche per la moglie, è stato abolito perché ritenuto contrario al principio della capacità contributiva.

Se si valorizza il nucleo familiare, una famiglia monoreddito può risultare svantaggiata. Ad esempio, se entrambi i coniugi guadagnano 25.000€ ciascuno, beneficiano di un'aliquota media più bassa. Al contrario, se il reddito complessivo di 50.000€ è percepito da un solo coniuge, l'aliquota media applicata sarà più alta. Per correggere questa disparità, alcuni sistemi adottano misure come lo **splitting** in Germania, che suddivide il reddito del coniuge lavoratore su entrambi i partner, e il **quoziente familiare** in Francia, che considera il numero di componenti della famiglia nel calcolo dell'imposta.

L'articolo 4 TUIR determina l'imputazione del reddito in caso di famiglia:

- Per i beni in comunione, il reddito viene imputato ai comunisti in base alla quota spettante;
- Per i beni oggetto del fondo patrimoniale, il reddito viene imputato ad entrambi;
- I beni del minore in usufrutto legale sono imputati per la metà ad entrambi (salvo unico genitore);
- I redditi del minore vanno dichiarati dal minore tramite i rappresentanti legali (genitori).

Gli eredi diventano soggetti passivi dell'IRPEF sia per i redditi prodotti dal de cuius prima del decesso ma incassati successivamente, sia per gli adempimenti fiscali a lui spettanti.



- Ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo che ha emesso fatture per 300.000€ ma muore prima di incassarli, gli eredi dovranno dichiararlo e versare le relative imposte.
- Se il contribuente A muore a marzo, gli eredi sono tenuti a pagare le imposte sui redditi maturati fino a quel momento, come se li avessero prodotti loro stessi (agendo quindi come soggetti passivi in sostituzione del de cuius).

I residenti

Le persone fisiche devono pagare le imposte sui propri redditi in base alla loro residenza fiscale.

- **Residenti in Italia:** sono soggetti al principio della tassazione mondiale, quindi pagano le imposte su tutti i redditi, indipendentemente da dove siano stati prodotti.
- **Non residenti:** seguono il principio della tassazione territoriale, quindi sono tassati solo sui redditi generati in Italia.

In Italia esiste anche un regime intermedio di semi-territorialità (art. 24-bis TUIR): se un soggetto che ha vissuto all'estero per almeno 9 anni negli ultimi 10 trasferisce la residenza in Italia, dovrebbe essere tassato su tutti i redditi a livello mondiale. Tuttavia, il regime agevolato prevede che paghi le imposte solo sui redditi prodotti in Italia, mentre per quelli esteri sia applicata un'imposta fissa di 200.000 euro.

Per evitare la doppia tassazione sui redditi prodotti all'estero, il sistema fiscale italiano prevede un credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero. Se in Italia l'aliquota è del 40% e in Germania è del 30%, il contribuente dovrà versare solo il 10% (40%-30%) in Italia. Se in Germania l'aliquota è del 40% e in Italia è del 30%, il contribuente dovrà versare solo il 10% (40%-30%) in Germania.

L'articolo 2 del TUIR definisce i criteri per determinare la residenza fiscale in Italia. È considerato residente chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni all'anno, anche non consecutivi), possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- **Iscrizione anagrafica** in Italia.
- **Domicilio in Italia**, inteso come il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali o familiari.
- **Residenza**, secondo l'articolo 43 del Codice civile, ovvero la dimora abituale.
- **Presenza nel territorio dello Stato**, criterio modificato con la riforma del 2024.

In passato, il domicilio era definito secondo la normativa civilistica come il centro degli affari e degli interessi. Con il nuovo approccio, invece, la residenza fiscale è legata a un criterio che prescinde dall'aspetto economico: ad esempio, si può essere considerati domiciliati in Italia anche solo per la presenza di un genitore nel Paese.

La riforma del 2024 ha introdotto un quarto criterio basato sulla mera presenza fisica sul territorio, che risulta più semplice da dimostrare rispetto agli altri tre.

È il fisco che deve provare i criteri dell'articolo 2. Al comma 2-bis dell'articolo 2 è previsto che tutti i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in paradisi fiscali si presumono residenti in Italia (presunzione relativa). Tuttavia, il contribuente può dimostrare che la sua vita si svolge all'estero e che non mantiene con l'Italia alcun collegamento tra quelli previsti dall'articolo 2.

Criteri simili sono presenti in altri stati. Cosa succede se ho la famiglia in Italia ma lavoro in Francia? In questi casi si potrebbe incorrere in una doppia imposizione fiscale. Per evitare questo problema, intervengono le convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'articolo 4 di queste convenzioni stabilisce quale Stato deve considerarsi quello di residenza fiscale, applicando le cosiddette tie-break rules:



- Abitazione prevalente;
- Centro degli interessi vitali (affettivi ed economici);
- Soggiorno abituale.
- Cittadinanza;
- Procedura amichevole: gli stati, valutando la situazione complessiva del contribuente, valutano dove questo deve essere considerato residente.

Se uno dei criteri non risolve il problema si passa a quello successivo.

Come può il fisco italiano controllare la correttezza del contribuente relativamente ai redditi esteri? A questo scopo è stato introdotto il monitoraggio fiscale, che impone l'obbligo di dichiarare nella dichiarazione dei redditi tutte le attività e proprietà detenute all'estero che possono generare reddito. Inoltre, è previsto un sistema di scambio di informazioni tra l'amministrazione fiscale italiana e quelle di altri Stati.

Una volta acquisiti i dati sulle attività all'estero, il fisco ha introdotto imposte patrimoniali specifiche: l'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Esteri) per gli immobili e l'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Esteri) per le attività finanziarie.

I non residenti

I non residenti sono soggetti a imposte solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Ma come si determina se un reddito è generato in Italia? L'articolo 23 stabilisce specifici criteri di collegamento per ogni categoria di reddito. Questi criteri possono essere raggruppati in tre macrocategorie:

- **Locus rei sitae:** si basa sulla posizione del bene. Ad esempio, i redditi fondiari (come i canoni di locazione) si considerano prodotti in Italia se l'immobile è situato nel territorio nazionale. Lo stesso vale per i redditi diversi, come le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili in Italia. Inoltre, esiste una presunzione assoluta per la cessione di azioni e quote di società italiane, che si considerano sempre generate in Italia.
- **Criterio del pagatore:** se il soggetto che eroga il reddito si trova in Italia, allora il reddito si considera prodotto in Italia. Questo principio si applica ai redditi derivanti da flussi finanziari, come dividendi, interessi e royalties. Ad esempio, se una società italiana paga un reddito, questo sarà considerato fiscalmente generato in Italia.
- **Criterio del luogo di svolgimento dell'attività:** se un soggetto non residente svolge un'attività in Italia, i redditi derivanti da tale attività sono considerati prodotti nel territorio nazionale.

Quando il reddito d'impresa si considera prodotto in Italia?

Un reddito d'impresa è considerato prodotto in Italia se l'attività del soggetto non residente viene svolta nel territorio nazionale attraverso una stabile organizzazione. Affinché sia riconosciuta, è necessaria la presenza di una struttura fissa e lo svolgimento di un'attività lavorativa o commerciale in modo continuativo. Ad esempio, un negozio può costituire una stabile organizzazione, mentre un semplice magazzino non è sufficiente. La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell'articolo 162 del TUIR e deve essere valutata caso per caso.

La stabile organizzazione può essere:

- **Visibile**, cioè una struttura fisica chiara e identificabile, come un ufficio o un negozio.
- **Occulta**, ovvero annidata all'interno di altri soggetti residenti in Italia (società o persone fisiche). Ad esempio, un agente che non si limita a procacciare clienti ma ha anche il potere di firmare contratti di compravendita per conto della società estera potrebbe configurare una stabile organizzazione occulta.



Come pagano le imposte i non residenti? I non residenti sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Tuttavia, poiché il loro legame con il territorio è più debole, il sistema fiscale prevede solitamente l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui redditi percepiti, evitando così la necessità di ulteriori adempimenti dichiarativi.

Soggetti non soggetti a IRPEF e IRES

Esistono alcuni soggetti che non sono considerati passivi ai fini dell'IRPEF né dell'IRES.

- **Società di persone** (Snc, Sas, Ss):

Società commerciali (snc, sas): producono reddito d'impresa, proprio come le società di capitali. Tuttavia, a differenza di queste ultime, non sono soggette all'IRES. Si applica invece il principio della trasparenza fiscale: la società determina il reddito con la dichiarazione, ma questo viene imputato direttamente ai soci; se i soci sono persone fisiche pagano l'IRPEF, altrimenti pagheranno l'IRES. Il reddito non segue il principio di cassa, ma quello di maturazione: è tassato al momento della sua attribuzione ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione. Il reddito imputato alla società per trasparenza prende il nome di reddito da partecipazione.

Ma perché esistono due regimi fiscali distinti tra società di persone e società di capitali? L'art. 2262 c.c. stabilisce che i soci di una società di persone hanno diritto a ricevere l'utile al momento dell'approvazione del rendiconto. Quindi, il possesso del reddito (presupposto della tassazione) si realizza con l'approvazione del rendiconto in capo ai soci direttamente, senza che vi sia un momento intermedio in cui l'utile è posseduto dalla società.

Nelle società di capitali, invece, il meccanismo è diverso: con l'approvazione del bilancio, l'utile appartiene inizialmente alla società, che ne diventa titolare. Solo nel momento in cui l'utile viene distribuito, i soci ne acquisiscono il possesso e, di conseguenza, l'obbligo di tassazione.

Proprio per questo motivo, le società di persone non sono soggetti passivi IRES: non possedendo mai il reddito, non possono esserne tassate.

Tanto è vero che, per le società di capitali, il regime della trasparenza può essere applicato solo in via opzionale (in presenza di determinate condizioni: Art 115, 116 TUIR). Il legislatore introduce questi regimi opzionali per garantire che la tassazione sia neutra rispetto alla scelta della forma giuridica con cui svolgere un'attività commerciale.

Nelle società di persone, oltre agli utili, anche le perdite vengono imputate ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione. Le perdite possono: essere compensate con altri redditi da partecipazione, purché siano della stessa tipologia (compensazione verticale); essere riportate negli anni successivi senza limiti di tempo, utilizzandole per compensare futuri redditi da partecipazione, ma entro il limite dell'80% di tali redditi.

ESEMPIO:

- Se l'anno successivo genero 100 di reddito e ho perdite pregresse di 60, posso compensarle interamente.
- Se invece le perdite pregresse sono 90, posso compensare solo 80, mentre i 10 rimanenti saranno riportati agli anni successivi.

Il regime di trasparenza si applica alle imposte sui redditi, ma non alle altre imposte.

Società semplice: non ha oggetto commerciale e viene utilizzata principalmente per attività agricole o come società immobiliare. Anche per le società semplici vale il regime della trasparenza fiscale: la società semplice determina il reddito e i soci pagheranno le imposte in proporzione della partecipazione. Le società commerciali producono solo una categoria di reddito (reddito d'impresa). Le società semplici, invece, producono diverse



categorie di reddito. Quindi, il reddito imponibile delle società semplici si determina, come per le persone fisiche, come somma delle categorie di reddito.

Ai soli fini fiscali, la società semplice può avere anche redditi d'impresa: nel caso in cui i redditi agrari superano certi limiti la parte eccedente si qualifica come reddito d'impresa (ai fini civilistici sono considerati tutti redditi agricoli).

- **Associazioni tra professionisti:** il regime della trasparenza fiscale si applica anche alle associazioni professionali (svolgono in forma associata attività di lavoro autonomo). Queste producono reddito da lavoro autonomo come differenza tra i costi e i compensi che vengono percepiti dall'associazione. Le imposte e le perdite sono imputate agli associati in proporzione alle quote possedute. Le perdite di lavoro autonomo si possono compensare con redditi di altre categorie (compensazione orizzontale). La compensazione può però avvenire solo nell'anno di produzione delle perdite.
- **Società tra professionisti/avvocati:** le attività di lavoro autonomo possono essere svolte in forma societaria. Queste società devono rivestire una delle forme giuridiche previste dal Codice civile. Il legislatore ha introdotto queste società per favorire l'espansione degli studi professionali (una società può avere anche soci finanziatori).
Il legislatore non ha chiarito se il reddito di queste società debba essere considerato da lavoro autonomo o d'impresa. In assenza di una previsione del legislatore, si applicano le regole generali, secondo cui, trattandosi di società commerciali, il reddito è classificato come reddito d'impresa.
Qualificare il reddito delle società tra professionisti come reddito da lavoro autonomo avrebbe generato un vantaggio: il reddito d'impresa soggiace al principio di competenza, quello da lavoro autonomo al principio di cassa. In forma di società i professionisti devono pagare le imposte su tutti i compensi maturati anche se non incassati. Questo ha portato allo scarso utilizzo di queste forme di società.
- **Società a ristretta base sociale:** società che hanno pochi soci e che sono legati tra di loro da vincoli familiari. Ci dovrebbe essere secondo le regole generali il doppio passaggio: la società paga l'IRES e i soci pagano l'imposta sui dividendi solamente se c'è distribuzione. Sussiste una presunzione giurisprudenziale creata dalla Cassazione: se in capo alla società viene accertato dall'agenzia delle entrate un maggior reddito non dichiarato, quel maggior reddito si considera distribuito in capo ai soci (presunzione di distribuzione occulta degli utili). La Cassazione ammette che il socio possa dimostrare di non aver incassato il reddito in nero, ma si tratta di una probatio diabolica, ovvero di una prova negativa estremamente difficile da fornire. Inoltre, questa impostazione entra in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, poiché attribuisce una capacità contributiva che potrebbe non essere reale. La presunzione sarebbe più efficace se il fisco aggiungesse ulteriori elementi di riscontro, come spese superiori ai guadagni o l'acquisto di beni con disponibilità non dichiarate.

La base imponibile dell'IRPEF

L'IRPEF è un'imposta periodica, la cui base imponibile viene calcolata in relazione a un determinato periodo d'imposta. Per le persone fisiche, questo periodo coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Durante questo periodo, è necessario considerare tutti i redditi percepiti e calcolare l'IRPEF. Ogni periodo d'imposta genera un'obbligazione tributaria autonoma (art. 8 TUIR).

Le uniche eccezioni all'articolo 8 riguardano:

- **Perdite fiscali soggette a tassazione separata:** le perdite delle società di persone vengono imputate direttamente ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione e possono essere utilizzate per compensare altri redditi dello stesso anno. Tuttavia, se la perdita deriva da



redditi soggetti a tassazione separata, questa può essere riportata in avanti per essere utilizzata nei futuri esercizi fiscali, quando ci saranno utili sufficienti a compensarla.

- **Redditi soggetti a tassazione separata:** si tratta di redditi maturati nell'arco di più anni ma erogati in un solo anno. Un esempio è il TFR, accantonato annualmente dal datore di lavoro. Per evitare che venga tassato con aliquote più elevate, il legislatore ha previsto un meccanismo di tassazione proporzionale all'accumulo nel tempo.

Come si determina IRPEF?

La prima operazione da fare quando si percepisce un reddito è qualificarlo, ovvero individuare la categoria a cui appartiene, poiché ciascuna categoria è soggetta a un diverso regime di tassazione.

Una volta classificati i redditi, si calcola il reddito di categoria sommando tutti i redditi appartenenti alla stessa tipologia. Successivamente, si sommano i redditi delle varie categorie per ottenere il reddito complessivo.

Alcune categorie di reddito possono avere reddito negativo:

- **Perdite da lavoro autonomo:** riducono direttamente il reddito complessivo (compensazione orizzontale).
- **Perdite d'impresa o derivanti da società di persone:** possono essere compensate solo verticalmente (ossia con redditi della stessa categoria). Se non ci sono redditi da compensare, le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo, ma negli anni successivi potranno essere utilizzate solo fino all'80% del reddito d'impresa generato.

Nel reddito complessivo non rientrano:

- I redditi soggetti a imposte sostitutive;
- I redditi per i quali è prevista un'esenzione (la plusvalenza su un immobile che possiedo da più di 5 anni);
- Gli assegni che un coniuge percepisce come mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio (non hanno natura reddituale ma patrimoniale). Invece, gli assegni di mantenimento del coniuge sono tassati in capo al coniuge che li riceve e chi li paga può dedurli;
- I redditi soggetti a tassazione separata, ovvero quelli a formazione poliennale che si maturano in più anni ma vengono percepiti dal contribuente in un unico anno. Questi comprendono:
 - a. **Redditi da cessazione di attività lavorativa**, come TFR e liquidazioni;
 - b. **Redditi derivanti da eventi eccezionali e di natura poliennale**, come:
 - retribuzioni arretrate dei dipendenti pagate in ritardo;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda detenuta per oltre 5 anni;
 - c. **redditi da esclusione o recesso del socio** di una società.
- **Redditi maturati dal de cuius e percepiti dagli eredi.**

Per i redditi a formazione poliennale, la tassazione separata rappresenta il regime ordinario. Questo sistema è pensato per agevolare il contribuente, evitando gli effetti penalizzanti della progressività fiscale. Tuttavia, in alcune situazioni, potrebbe risultare più vantaggioso per il contribuente optare per la tassazione ordinaria dell'IRPEF. In questi casi, la normativa consente di effettuare tale scelta. Questo approccio è coerente con la natura agevolativa della tassazione separata: se un regime pensato per agevolare risulta svantaggioso, non ha senso che venga imposto obbligatoriamente.



I redditi possono essere anche in natura. Anche questi vanno tassati convertendoli in valore monetario in base al valore di mercato del bene.

Il reddito complessivo non rappresenta quello tassabile. Prima bisogna togliere gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri. Gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri sono gli strumenti attraverso cui viene attuata la personalità dell'IRPEF. Gli oneri deducibili riducono il reddito complessivo e avvantaggiano maggiormente chi ha un'aliquota fiscale più alta.

ESEMPIO:

- a. Con un'aliquota del 43%, il risparmio fiscale sarà di 430 euro.
- b. Con un'aliquota del 23%, il risparmio si ridurrà a 230 euro.

Le detrazioni per oneri permettono di recuperare una percentuale della spesa sostenuta, generalmente pari al 19%. A differenza delle deduzioni, le detrazioni sono più vantaggiose per chi ha redditi più bassi, poiché riducono direttamente l'imposta da pagare, indipendentemente dall'aliquota fiscale applicata. Negli ultimi anni, molti costi che in passato rientravano tra gli oneri deducibili sono stati trasformati in detrazioni, favorendo così i contribuenti con redditi più contenuti.

Gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri sono numerosissimi. Sono raggruppabili in base alla finalità:

- Spese per la salvaguardia del minimo vitale:
 - a. Spese sanitarie mediche e chirurgiche (detrazione);
 - b. spese per malattia grave (oneri deducibili);
 - c. spese funebri (detrazione: fino a max 1500 euro);
 - d. spese sostenute dai non vedenti (detrazione);
 - e. spese per il mantenimento di cani guida (detrazione).
- Spese utili per la tutela costituzionale riconosciuta all'individuo e alla famiglia:
 - a. Interessi passivi per l'acquisto della prima casa (detrazione: max 4000 euro)
 - b. Premi assicurativi che hanno a rischio morte o invalidità (detrazione: max 1500 euro)
 - c. Bonus edilizi (detrazione entro una certa percentuale)
- Tutte le erogazioni effettuate a favore di chiese, onlus, università.

Gli oneri deducibili e le detrazioni seguono il principio di cassa, ovvero vengono inseriti nella dichiarazione dei redditi nell'anno in cui sono stati effettivamente pagati. È fondamentale conservare la documentazione relativa, poiché il Fisco potrebbe richiederla per eventuali controlli.

Sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili ottengo il reddito imponibile. Sul reddito imponibile si applicano le aliquote IRPEF a scaglioni e si ottengono i vari importi di tasse dovute per ciascuna fascia di reddito.

A questo punto, si sommano tutti gli importi ottenuti e si ottiene l'IRPEF lorda, ovvero la tassa totale da pagare prima di applicare le detrazioni.

Le detrazioni si distinguono in:

- **Detrazioni per oneri personali** (spese mediche, interessi su mutui, ecc.).
- **Detrazioni oggettive** (legate al lavoro dipendente, basate sui costi sostenuti per produrre il reddito).
- **Detrazioni soggettive** (per figli o coniuge a carico).



Dopo aver applicato le detrazioni, si ottiene l'imposta netta, ossia l'IRPEF effettivamente dovuta. Tuttavia, non sempre pago esattamente questa cifra: durante l'anno (a maggio e novembre) verso acconti calcolati in base al reddito dell'anno precedente.

In seguito, sottraggo eventuali crediti di imposta, che possono essere di due tipi:

- **Con natura agevolativa:** concessi dallo Stato per incentivare determinati comportamenti o azioni (come l'assunzione di neoassunti). Si tratta di una forma di finanziamento indiretto: lo Stato non eroga denaro, ma riconosce un credito.
- **Per imposte estere:** relativi a imposte già pagate all'estero.

Alla fine del calcolo, ottengo il saldo, che può risultare:

- **Positivo:** in questo caso, devo versarlo all'erario.
- **Negativo:** significa che ho un credito verso lo Stato, che posso richiedere come rimborso o utilizzare per compensare altri debiti fiscali, oppure riportare all'anno successivo.

Come avviene questa tassazione separata?

Di norma, si considerano i redditi complessivi dei due anni precedenti, ovvero dell'anno n-1 e n-2. Ad esempio, supponiamo che nell'anno n-2 siano stati prodotti 150€ e nell'anno n-1 250€. Si calcola la media dei redditi di questi due anni: $(150+250)/2 = 200$. Su questo reddito medio si calcola l'IRPEF, che ammonta a 40€. Successivamente, si converte l'importo in aliquota, stabilendo la proporzione rispetto al reddito medio: $40/200 = 20\%$. Questa aliquota media viene utilizzata per la tassazione separata ed è conveniente se negli anni precedenti i sono redditi bassi.

IRES

L'IRES colpisce tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (e dalle società di persone). Si applica alle società e a enti diversi dalle società sia commerciali che non commerciali, come associazioni, fondazione comitati.

Per gli enti diversi dalle persone fisiche sorge il quesito se sia corretto tassare il reddito che producono, considerando che, di fatto, dietro a questi enti vi sono comunque persone fisiche.

Prendendo come esempio una S.r.l., il reddito prodotto dalla società viene tassato una prima volta in capo alla società stessa e, successivamente, una seconda volta quando è distribuito ai soci, generando così una doppia imposizione economica.

La doppia tassazione non si applica alle società e agli enti commerciali senza scopo di lucro (associazioni), dove il reddito non viene distribuito. Tuttavia, riguarda le società e gli enti con scopo di lucro.

La risposta a questa questione è affermativa: gli enti sono dotati di un'autonoma capacità di contribuire alle spese pubbliche e possiedono i redditi.

Quindi come risolvere la doppia tassazione?

Per attenuare o eliminare la doppia imposizione, sono stati introdotti diversi metodi:

1. **Trattare i dividendi come interessi passivi deducibili:** Questo metodo consente di equiparare la tassazione del capitale proprio a quella del capitale di terzi (gli interessi passivi dei mutui sono deducibili, ma i dividendi no).



ESEMPIO: Ad esempio, se l'utile è pari a 60, la parte distribuita (es. 25) viene trattata come interesse passivo. In questo modo, si tassa l'importo residuo (35) a livello societario, mentre i 25 vengono tassati a livello del socio.

2. **Esentare l'utile in capo alla società e tassarlo solo in capo al socio:** questo metodo disincentiva la distribuzione.
3. **Tassare la società ed esentare il socio:** È utilizzato nel nostro sistema ma l'esenzione è parziale. L'IRES viene pagata dalla società e i soci sono soggetti a un'ulteriore tassazione, con una parziale esenzione. Questo sistema evita distorsioni se la tassazione dei soci è proporzionale; mentre provoca effetti distorsivi quando la tassazione è progressiva.
4. **Trasparenza fiscale.**
5. **Credito d'imposta** (in uso fino al 2003): Per evitare la doppia tassazione sui redditi prodotti all'estero, il sistema fiscale italiano prevede un credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero. Se in Italia l'aliquota è del 40% e in Germania è del 30%, il contribuente dovrà versare solo il 10% (40%-30%) in Italia. Se in Germania l'aliquota è del 40% e in Italia è del 30%, il contribuente dovrà versare solo il 10% (40%-30%) in Germania. Questo sistema fu eliminato perché il credito non poteva essere riconosciuto ai soggetti residenti all'estero, i quali, non avendo redditi imponibili in Italia, non pagavano imposte e potevano quindi richiedere il rimborso dell'intero importo.

Nel nostro ordinamento, si applica l'esenzione parziale in capo ai soci, e la tassazione varia a seconda della tipologia di percettore:

- **Persona fisica:** è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 26%.
ESEMPIO:
Supponiamo che la società generi un utile di 100, su cui paghi l'IRES al 24%. Di conseguenza, il residuo da distribuire ammonta a 76. Su questo dividendo, il socio versa il 26% di imposta, corrispondente a 19. Sommando i 24 pagati dalla società e i 19 pagati dal socio, si raggiunge un totale di 43,76. Pertanto, la tassazione aggregata, considerando sia la società che il socio, risulta equivalente all'aliquota massima dell'IRPEF.
- **Società di capitale o ente commerciale:** i dividendi beneficiano di una detassazione del 95%. La società, quindi, paga il 24% sul residuo 5% dei dividendi, equivalente all'1,20%. La tassazione aggregata è del 25,20%.
- **Imprenditore individuale o società di persone:** i dividendi sono tassati soltanto nella misura del 58,14% (quindi sono esenti nella misura del 41,86%). Imprenditore e società di persone saranno poi soggette a IRPEF.

In questo modo si rende irrilevante (fiscalmente) la scelta della forma giuridica della società.

Le plusvalenze

I dividendi rappresentano la remunerazione che un socio percepisce per la semplice detenzione di partecipazioni, configurandosi come una remunerazione statica. Oltre ai dividendi, esistono anche i capital gain (plusvalenze), che rappresentano la differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita delle partecipazioni, ovvero una remunerazione dinamica legata alla cessione della quota.

Supponiamo che una società abbia un capitale sociale pari a 100. Nel 2024 ha un utile per 50. Il valore minimo a cui può essere venduta la società sarà 150. Se il socio aveva acquistato le quote a 100 e le vende a 150, il delta di 50 rappresenta una plusvalenza.

Ora, se un acquirente afferma di poter offrire solo 100 anziché 150, il venditore potrebbe decidere di distribuire gli utili sotto forma di dividendi, ottenendo così 50 e accettando i 100 offerti. In questo



caso, la plusvalenza riflette gli utili attuali o prospettici della società. L'avviamento, invece, rappresenta la capacità futura della società di generare utili

La plusvalenza coincide con gli utili distribuiti o realizzati. Le plusvalenze, pertanto, possono essere considerate il "risvolto della medaglia" degli utili che vengano distribuiti sotto forma di dividendi. Il risultato fiscale è lo stesso. In entrambi i casi, 50 rappresenta il reddito imponibile. Per questo motivo, le plusvalenze sono tassate secondo gli stessi criteri applicati ai dividendi.



@astrabocconi



@astrabocconi



@astrabocconi



 **ASTRA**
BOCCONI